

Articolo 18

**Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle
altre Parti**

Al 1° gennaio 2014¹ erano regolarmente presenti in Italia 3.874.726 cittadini non comunitari, con un incremento tra il 2013 e il 2014 di circa 110 mila unità. Le donne rappresentavano il 49,2% della presenza straniera, mentre rimaneva stabile la quota di minori non comunitari, pari al 23,9%. I minori di 18 anni nati in Italia erano più di 500 mila, poco più del 60% del totale. I minori stranieri non accompagnati risultavano pari a 6.319. Era in costante crescita anche il numero dei soggiornanti di lungo periodo, di persone cioè con un permesso a tempo indeterminato. Erano 2.045.662 nel 2012 e nel 2013 e rappresentavano il 56,3% della presenza regolare.

Tra le prime dieci cittadinanze, la quota di soggiornanti di lungo periodo era particolarmente rilevante per Albania, Tunisia, Marocco ed Egitto (dal 68,9% al 57%) e più contenuta per Cina e Moldova, rispettivamente al 47,5% e al 40,4%.

A livello assoluto, nonostante la contrazione dell'ultimo biennio, la modalità di ingresso prevalente in Italia (41,2%) era quella dei motivi familiari. L'aumento di ingressi per lavoro aveva riguardato soprattutto gli uomini (+21,9%) rispetto alle donne (+14,3%). Il numero degli ingressi per lavoro stagionale era passato dai 4.692 rapporti di lavoro effettivamente attivati nel 2013 ai 5.422 del 2014. Bisogna altresì considerare che tra il 2008 e il 2013, a causa della persistente congiuntura economica, il tasso di disoccupazione dei cittadini immigrati è notevolmente cresciuto, raggiungendo il 17,3%, 6 punti in più di quello della componente italiana. I disoccupati extracomunitari erano 162.000 nel 2008 e 500.000 nel 2013, (+110.000 solo nell'ultimo anno). Agli elevati livelli di disoccupazione, occorre aggiungere la crescita della popolazione straniera inattiva, che aveva raggiunto quota 1.275.343. Tale incremento, che aveva interessato soprattutto la componente Extra UE (+52.000), era determinato dal fenomeno dei ricongiungimenti familiari, dall'aumento del numero di stranieri di "seconda generazione" e dalle quote di ingresso non programmate di popolazione straniera non comunitaria, come i richiedenti protezione internazionale.

Occorre altresì evidenziare che il tasso di occupazione della forza lavoro straniera è costantemente più alto rispetto a quello della forza lavoro italiana. Al riguardo, si precisa che nel 2013 il tasso di occupazione era sceso al 58,1% tra gli stranieri e al 55,3% tra gli italiani. I lavoratori stranieri avevano infatti superato i due milioni di unità (1.296.000 uomini e 1.060.000 donne, per un totale di 2.356.000), arrivando a rappresentare il 10,5% dell'occupazione totale. La crescita su base annua dell'occupazione straniera (+ 22.000 unità) aveva interessato i servizi alla persona e quelli domestici presso le famiglie. Variazioni occupazionali positive si erano registrate anche in altri settori di attività (alberghi e ristorazione, servizi alle imprese, trasporto e magazzinaggio). Complessivamente, nel 2013 il 63,6% degli immigrati svolgeva la propria attività nei servizi. Più in particolare, quasi la metà delle donne era impiegata nei servizi domestici o di cura alle famiglie (45,6%), mentre gli uomini lavoravano con più frequenza nell'industria in senso stretto e nelle costruzioni.

E' continuata, invece, la crescita delle imprese a conduzione immigrata: seppure secondo dei ritmi ridimensionati rispetto a quanto era possibile osservare fino al 2008, anche in questi anni di profonde difficoltà per il sistema economico-produttivo nazionale, le iniziative imprenditoriali dei migranti sono aumentate, delineando un andamento in controtendenza rispetto alla componente autoctona. Tra la fine del 2011 e la fine del 2013 le imprese condotte da cittadini nati all'estero sono cresciute nell'ordine del 9,5%, a fronte della graduale diminuzione che si rilevava tra le imprese a guida autoctona (-1,5% nello stesso periodo). I saldi calcolati su base annua – ovvero la differenza tra imprese iscritte e cancellate dagli elenchi delle Camere di commercio nel corso dell'anno, al netto

¹ Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2014 – Caritas/Migrantes e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità-UNAR).

delle cancellazioni d'ufficio – attestavano, da un lato, la costante prevalenza delle imprese avviate da lavoratori di origine immigrata rispetto a quelle che avevano cessato l'attività e, dall'altro, un andamento opposto tra le imprese controllate da nati in Italia. Ne derivava un risultato complessivamente positivo per quasi 19.000 unità nel 2012 e quasi 12.000 nel 2013 e che, nel dettaglio delle imprese immigrate, saliva a +24.000 nel 2012 e a +23.000 nel 2013. A seguito di questi andamenti, alla fine del 2013 erano nell'ordine del mezzo milione le imprese guidate da cittadini immigrati (497.080), con un'incidenza sul totale delle imprese pari a circa l'8,2% del totale: un valore di assoluto rilievo che riflette il carattere strutturale gradualmente assunto dal contributo imprenditoriale dei migranti e, a sua volta, in costante aumento. Le iniziative imprenditoriali dei migranti tendono a concentrarsi nei settori più accessibili in termini economici e ad alta intensità di lavoro. Si tratta, in 8 casi su 10, di imprese costituite nella forma della ditta individuale (400.583, l'80,6% del totale, vale a dire il 12,2% di tutte le imprese individuali operative nel paese). Tuttavia, negli ultimi anni, la crescita più sostenuta è stata riscontrata nelle cooperative (+15,9%) e nelle società di capitale (+13,7%) che, nell'insieme, ricoprivano circa un nono del totale delle imprese a conduzione immigrata (1,7% le prime, 8.514 alla fine del 2013; 10,0%, le seconde, 49.507) mentre era del 7,6% la quota da ricondurre alla società di persone (37.538). Le imprese condotte da cittadini di origine immigrata si concentravano prevalentemente in due soli ambiti di attività, le quali raccoglievano oltre 6 imprese ogni 10: il commercio (35,2%) e l'edilizia (25,4%). Di rilievo anche il peso della manifattura (8,3%), delle attività di alloggio e ristorazione (7,2%) e delle attività di noleggio, agenzie di viaggio e altri servizi alle imprese (4,7%). Quest'ultimo comparto si distingueva anche per la crescita più sostenuta nel corso del biennio 2012-2013, durante il quale le attività a conduzione immigrata sono cresciute di quasi un terzo (+32,2%), raggiungendo un'incidenza sul totale di tutte le imprese attive nel settore pari a circa un settimo (14,0%), soglia raggiunta soltanto dall'edilizia (14,4%). Ritmi di aumento delle imprese immigrate particolarmente elevati si erano registrati anche nei comparti ristorativo-alberghiero (+18,5%) e commerciale (+12,1%). Più ridimensionata appariva, invece, la tendenza alla crescita dell'edilizia (+1,1%). A livello territoriale, le imprese condotte da immigrati si concentravano prevalentemente nelle aree del Centro-Nord (78,0%: 51,7% al Nord, 26,3% al Centro), modellandosi sulla trama del tessuto imprenditoriale nazionale.

Nel 2013 l'occupazione agricola rilevata dalle denunce trimestrali registrate dall'Inps risultava in crescita rispetto al 2012, sia per numero di rapporti agricoli (+67.571), sia per giornate di occupazione complessive (+7.795.145). L'incremento dei rapporti è stato determinato da una crescita tanto di operai a tempo indeterminato (+69.951) quanto di operai a tempo determinato (+2.380).

§.1

Le Comité européen des droits sociaux avait soulevé un cas de non-conformité sur l'article 18§1 au motif que le taux de refus d'octroi de permis de travail opposés à des ressortissants d'Etats n'appartenant pas à l'EEE n'avait pas été communiqué. Le Comité avait donc conclu qu'il n'était pas en mesure d'établir si la réglementation en vigueur était appliquée dans un esprit libéral ou pas. A l'occasion de la 128^{ème} réunion du Comité gouvernemental, le représentant de l'Italie avait donné les chiffres pour la période 2005-2010. Ces chiffres sont contenus dans le Tableau qui suit.

Année	N. de permis de travail accordés	N. de permis de travail refusés
2005	1.107.844	-
2006	986.304	712
2007	661.583	1277
2008	725.424	1786
2009	804.653	2294
2010	967.867	2565

Source : Ministère de l'Intérieur

En 2005, 1 107 844 permis de travail ont été demandés et accordés. En 2010, sur 967 867 demandes, 2565 ont été refusées, soit un taux de refus de 0,26 % en 2010.

Nelle tabelle successive sono riportati i dati relativi ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati, revocati e negati nel periodo 2011-2014. Il tasso di rifiuto è facilmente desumibile.

Numero titoli di soggiorno **NEGATI**

ANNO	TOTALE
2011	3.556
2012	3.162
2013	6.211
2014	7.899

Numero titoli di soggiorno **REVOCATI**

ANNO	TOTALE
2011	660
2012	1.825
2013	812
2014	856

Numero titoli di soggiorno **RILASCIATI**

ANNO	TOTALE
2011	525.462
2012	311.115
2013	311.873
2014	252.618

Si indicano di seguito le innovazioni legislative di maggior rilievo intervenute nel periodo d'interesse per il presente rapporto:

Decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 284 del 2011, ha introdotto il comma 9 bis dell'articolo 5 del Testo Unico Immigrazione. Ai sensi del novellato articolo 5, il lavoratore che ha fatto ingresso per motivi di lavoro, nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, può iniziare ad esercitare temporaneamente l'attività lavorativa (sempre che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso nonché a condizione che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, che la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso).

Decreto legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, il cui articolo 17, comma 2, lett. a) ha introdotto il comma 2 bis dell'articolo 24 del Testo Unico sull'Immigrazione. Il citato comma 2 bis prevede un'importante novità per l'assunzione di quei lavoratori stagionali che abbiano già prestato attività per il medesimo datore di lavoro in Italia l'anno precedente, siano stati regolarmente assunti e abbiano rispettato le condizioni previste nel permesso di soggiorno.

La disposizione in questione, infatti, ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale in tali casi, qualora lo Sportello Unico per l'Immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta. Le procedure di ingresso per lavoro stagionale, cui non possa applicarsi il descritto meccanismo del silenzio-assenso, sono conformi, in via generale, a quelle previste per il lavoro a tempo determinato e indeterminato non stagionale.

Decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha introdotto semplificazioni per il rilascio dei visti di ingresso nonché alcune misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese e facilitare l'ingresso e il soggiorno in Italia per start-up innovative (lavoro autonomo), ricerca e studio (in particolare, per ricerca scientifica), lavoratori altamente qualificati (permesso di soggiorno denominato "Blue Card"). A tale scopo:

- è stata prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per i titolari di master di primo livello;

- è stata prevista la semplificazione della procedura per l'attestazione delle risorse economiche necessarie per il soggiorno in Italia di ricercatori stranieri;
- è stato eliminato l'obbligo di attestare l'idoneità abitativa nel caso di ricongiungimento di familiari di ricercatori stranieri;
- è stata eliminata dalla normativa vigente (articolo 27 quater del Testo Unico sull'Immigrazione) la previsione che richiedeva una coerenza tra titolo di studio posseduto e qualifica professionale per l'ingresso dei lavoratori altamente qualificati (permesso di soggiorno "Blue Card");

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale), che ha esteso ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso consente, a chi ne è titolare, di fare ingresso e di lavorare in tutti gli Stati membri dell'UE, a condizioni più favorevoli rispetto agli altri cittadini stranieri.

§.2

Lavoro subordinato

La procedura da seguire per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non ha subito modifiche nel periodo d'interesse per il presente rapporto. Si rinvia, pertanto, alle informazioni comunicate in precedenza.

Lavoro autonomo

Anche per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non vi sono novità da segnalare in merito alla procedura da seguire, rimasta invariata. Appare tuttavia opportuno fare alcune precisazioni in merito alla procedura stessa che, come più volte richiamato, prevede dei passaggi comuni (richiesta del nulla osta e del visto, presentazione allo Sportello Unico ed in Questura per il ritiro del permesso di soggiorno) con la richiesta di permesso per lavoro subordinato. Inoltre, a seconda dell'attività che si intende esercitare, occorre richiedere le autorizzazioni o effettuare le iscrizioni presso gli enti competenti come previsto anche per i cittadini italiani e comunitari. Pertanto, a seconda dell'attività prescelta, chiunque intenda lavorare in proprio deve iscriversi o alla Camera di Commercio o agli Albi e collegi professionali oppure deve chiedere l'autorizzazione al Comune dove intende risiedere ed avviare l'attività autonoma. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero della Salute, invece, sono competenti nel riconoscimento e nell'equiparazione dei titoli di studio conseguiti dal cittadino immigrato, necessari per lo svolgimento dell'attività o professione che si intende esercitare (ad. es. il Ministero della Salute è competente al riconoscimento del titolo di studio in vista dello svolgimento di professioni sanitarie). Nei precedenti rapporti erano stati forniti degli elenchi in cui si indicavano le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali e le professioni per cui è richiesto. Inoltre, la Camera di Commercio e il competente Ordine professionale (nel caso di attività che richiedano il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio)

forniscono anche una dichiarazione nella quale sono quantificate le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento di un'attività autonoma o imprenditoriale.

Nelle Conclusioni 2012 è contenuta una richiesta del Comitato europeo dei diritti sociali riguardante la procedura per l'ingresso ed il soggiorno che debbono seguire gli stranieri che intendono effettuare degli investimenti, anche minimi, in Italia. In merito alla questione sollevata, si fa presente che la normativa italiana ha previsto il “visto per affari”, disciplinato dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell'11 maggio 2011, che deve essere richiesto dallo straniero presso la Rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese di origine. Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata (non superiore a 90 giorni), allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un'impresa operante sul territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d'invito” sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che sarà svolta dallo straniero invitato. Per ottenere il visto deve essere innanzitutto comprovata la condizione di operatore economico-sociale (devono cioè essere presentati documenti che garantiscano l'esistenza dell'attività svolta dagli operatori economici italiani, come i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, visura camerale e così via). Inoltre devono essere comprovate le finalità economiche per le quali il visto è richiesto, nonché la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'U.E. o da straniero regolarmente residente in Italia). Devono, poi, essere garantite adeguate disponibilità economiche per il periodo di soggiorno, non inferiori agli importi stabiliti dal Ministero dell'Interno con la Direttiva del 1 marzo 2000, indicati nella tabella sottostante. Infine, è richiesta anche un'assicurazione sanitaria, a beneficio dello straniero, con copertura minima di € 30.000.000, valevole anche in Italia. Il visto per affari è concesso anche agli eventuali accompagnatori del richiedente per documentate ragioni di lavoro ed in presenza dei requisiti indicati (mezzi economici, alloggio, polizza sanitaria).

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

Classi di durata del viaggio	Numero dei partecipanti al viaggio			
	Un partecipante		Due o più partecipanti	
	lire	euro	lire	euro
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	522.000	269,60	414.000	212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	87.000	44,93	51.000	26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	100.000	51,64	50.000	25,82
quota giornaliera a persona	71.000	36,67	43.000	22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa	400.000	206,58	230.000	118,79
quota giornaliera a persona	54.000	27,89	33.000	17,04

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 28 maggio 2007 n. 68, lo straniero che desidera soggiornare in Italia per motivi di affari non necessita di un permesso di soggiorno.

Nel 2013 i visti per affari sono stati in tutto 200.937, il 9,5% del totale dei visti concessi.

La programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari

Si indicano, di seguito, i decreti riguardanti i flussi d'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari nel periodo 2011-2014.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2011: gli ingressi dei cittadini non comunitari residenti all'estero per lavoro subordinato stagionale erano previsti entro una quota massima di 60.000 unità;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2012: gli ingressi dei cittadini non comunitari residenti all'estero per lavoro subordinato stagionale erano previsti entro una quota massima di 35.000 unità;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013: venivano ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva era così ripartita:

- 3.000 lavoratori stranieri che avevano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286;

- 200 lavoratori stranieri partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015;
- 2.300 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di natura autonoma con l'impresa;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte almeno di uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Inoltre, 12.250 quote vengono complessivamente riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014: ha fissato in 15.000 quote il limite massimo di ingressi per lavoro stagionale sul territorio. Di queste quote, 3.000 sono riservate per il lavoro stagionale pluriennale;

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2014: ha fissato in 15 mila quote il limite massimo di ingressi di cittadini di Paesi terzi. Queste quote potranno essere utilizzate tra il 2014 e il 2016;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2014 ha fissato in 17.850 quote il limite massimo di ingressi sul territorio. La maggior parte di queste quote (14.350 quote) dovranno essere utilizzate per la conversione di permessi di soggiorno (studio, formazione, stagionale) in lavoro subordinato;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2014 - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, che, per la stagione agonistica 2014/2015, ha fissato in 1.190 unità il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali.

Diritti di cancelleria ed altre tasse

Come più volte ribadito, il cittadino straniero è soggetto al versamento di un contributo per il permesso di soggiorno in formato elettronico, da effettuare attraverso il bollettino di conto corrente apposito che si può trovare presso tutti gli uffici postali. Come previsto dalla legge n. 94/2009, i costi per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno sono stati fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze. Il pagamento deve essere di:

107,50 euro per il permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno;
127,50 euro per il permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno ed inferiore o pari a due anni;

227,50 euro per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o per i dirigenti d'azienda ed i dipendenti altamente qualificati;

27,50 euro per i minori di 18 anni o per i richiedenti il permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, cure mediche o in caso di aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di euro 27,50 per il costo del permesso di soggiorno in formato elettronico. Rimane invariato il pagamento di:

30,00 euro all'operatore dell'ufficio postale al momento della presentazione della domanda;

14,62 euro per la marca da bollo.

§.3

Il Comitato europeo dei diritti sociali ha chiesto di specificare quali sono i motivi che vengono opposti al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia subordinato che autonomo. Si rappresentano, pertanto, i principali motivi che determinano il rifiuto del permesso di soggiorno:

- la mancanza di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (ad esempio la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato), salvo trattarsi di mere irregolarità formali;
- lo straniero è una persona pericolosa e può costituire “*minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ovvero risulta condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 5, comma 5, in relazione all'articolo 4, comma 3, T.U. Immigrazione)*”;
- la mancanza di mezzi di sostentamento adeguati alla durata del soggiorno ed al viaggio di ritorno, salvo i casi di esenzione (rifugiati, richiedenti asilo, titolari di soggiorno per motivi umanitari);
- lo straniero è segnalato quale inammissibile da uno dei Paesi che applicano la convenzione di Schengen, salvo il ricorrere di motivi di carattere umanitario o di uno specifico interesse dello Stato italiano (articolo 5, comma 6, T.U. Immigrazione).

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato per uno dei motivi sopra indicati o perché il soggiorno in Italia è stato interrotto, permanendo all'estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del permesso stesso, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Sempre a causa dei motivi sopra illustrati, il permesso di soggiorno in corso di validità può essere revocato.

Qualora la revoca o il diniego del soggiorno riguardi motivi di lavoro, lo straniero può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per la Questura che emesso il decreto di revoca o di diniego, entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale.

§.4

Si conferma quanto comunicato nel precedente rapporto circa il diritto di uscita dei cittadini italiani desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.